

| | |
|---------------|--|
| N. TAR | 2013 – 064 |
| N. PROTOCOLLO | 106905 DEL 13.9.2013 |
| MITTENTE | DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli |
| DESTINATARI | DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE |
| OGGETTO | Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, istituito in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009. |

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244 del 13.9.2013 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n.875/2013 del Consiglio che, a decorrere dal 14 settembre 2013, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 9030 (codice TARIC 2001 9030 10) e di granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Thailandia.

Per l'individuazione delle aliquote del dazio in oggetto, delle condizioni di applicazione nonché per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del reg.to (UE) n.875/2013 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Dott.ssa Paola Paliano

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”